

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Concessione di un contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

ONOREVOLI SENATORI. – Con la Risoluzione 33/174 del 20 dicembre 1978 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata anche dall'Italia, è stato a suo tempo creato un «Fondo di intervento speciale delle Nazioni Unite per il Cile».

Richiamandosi a tale Risoluzione, l'Assemblea Generale con la Risoluzione 36/151, adottata nel corso della 101ª seduta plenaria del 16 dicembre 1981 ed approvata anche dall'Italia, ha costituito il «Fondo di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura», che estende il mandato e sostituisce il precedente Fondo per il Cile.

Il Fondo volontario per le vittime della tortura, il cui fine è di fornire un concreto anche se limitato sostegno alle vittime della

tortura ed alle loro famiglie, si inquadra nella più ampia azione delle Nazioni Unite contro tale fenomeno, culminata con l'adozione da parte della 39ª Assemblea Generale (1984) del testo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, Convenzione che l'Italia ha firmato il medesimo giorno in cui è stata aperta alla firma, il 4 febbraio 1985, ed il cui iter di ratifica è stato avviato il 22 aprile 1985.

Motivi di coerenza con la sua costante posizione in materia di diritti dell'uomo, nonchè di allineamento con tutti gli altri Paesi comunitari che già concretamente aderiscono al Fondo, impongono all'Italia di contribuirvi nella misura di dollari 30.000 (trentamila) annuali per un periodo di cinque anni.

RELAZIONE TECNICA

L'adesione alla Risoluzione 33/174 del 20 dicembre 1978 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite comporta l'impegno per l'Italia di partecipare finanziariamente all'apposito Fondo volontario per le vittime della tortura.

L'onere connesso a tale partecipazione è di tipo volontario e, quindi, di misura discrezionale.

Tuttavia, si è tenuto conto delle determinazioni al riguardo assunte dagli altri Paesi maggiori contribuenti che già hanno effettuato il versamento e, sulla base di una valutazione media dei livelli di contributo, è stato stabilito in 30.000 dollari annui, per cinque anni, il contributo da versare dall'Italia.

In relazione al cambio medio attuale, di lire/dollari 1.350, il controvalore ammonterebbe a circa lire 40 milioni annue.

Al relativo onere per il quinquennio 1988-1992 si propone di far fronte utilizzando l'accantonamento di fondo speciale di parte corrente «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1988-1992 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni annui per il triennio 1988-90, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.